Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 24 aprile 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 836-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.300** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 269.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Simeone Profeta, in Camigliano (Caserta).

N. 269. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Simeone Profeta, in Camigliano (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 270.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione, in frazione Priolo-Gargallo del comune di Siracusa.

N. 270. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siracusa in data 1° maggio 1960, integrato con dichiarazione del 10 dicembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione, in frazione Priolo-Gargallo del comune di Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 271.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Cattedrale parrocchiale di Maria SS.ma Assunta, in Trani (Bari).

N. 271. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa Cattedrale parrocchiale di Maria SS.ma Assunta, in Trani (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 272.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale « Immacolata Concezione », in Minervino Murge (Bari).

N. 272. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale « Immacolata Concezione », in Minervino Murge (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 273.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria Curata autonoma di Sant'Antonio, in frazione Sbaranzo del comune di Clavesana (Cuneo).

N. 273. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mondovì in data 14 giugno 1960, relativo alla erezione della Vicaria Curata autonoma di Sant'Antonio, in frazione Sbaranzo del comune di Clavesana (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 274.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pio X, in località Sabbioni del comune di Lagosanto (Ferrara).

N. 274. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Comacchio in data 3 settembre 1959, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 30 maggio e 22 novembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, in località Sabbioni del comune di Lagosanto (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 275.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Girolamo, in frazione Sorrivoli del comune di Roncofreddo (Forlì).

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Girolamo, in frazione Sorrivoli del comune di Roncofreddo (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 276.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della B.M.V. del Carmine, in Mottola (Taranto).

N. 276. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della B.M.V. del Carmine, in Mottola (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1960.

Proroga al 31 dicembre 1961 della esenzione dal diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporti di cose in temporanea importazione dal Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni od esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esenzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, e per esigenze dei traffici;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio 1960, registro n. 6 Finanze, foglio n. 221;

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania Ovest e dal Lussemburgo ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo, sono esenti, per esigenze dei traffici, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, fino al 31 dicembre 1961.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1961
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 315. — BENNATI

(2359)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1961.

Concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e 20 marzo 1956, n. 320.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente « norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente « norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo »;

Visti i decreti Ministeriali 1° agosto 1959 e 6 febbraio 1960, concernenti la concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni contenute nei citati decreti Presidenziali;

Viste le istanze intese ad ottenere una proroga di alcune delle deroghe concesse con i suddetti decreti ministeriali 1° agosto 1959 e 6 febbraio 1960;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Considerata la necessità di accogliere alcune delle suddette richieste, le quali sono giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 20 marzo 1956, n. 320, indicati nelle allegate tabelle *A* e *B*, non si applicano per il periodo di tempo e per le attività produttive e per i settori della attività a fianco di ciascuno di essi segnato, subordinatamente all'adozione od alla sussistenza delle misure sostitutive di sicurezza di cui alle tabelle medesime.

Art. 2.

Le altre istanze di proroga delle deroghe all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli non elencati nelle allegate tabelle, sono respinte, perchè non giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1961.

Il Ministro: SULLO

TABELLA *A*

Numero d'ordine	Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	Attività produttiva o Settore industriale	Termine finale della deroga	Misure sostitutive di sicurezza
1	52 (2° comma) - Messa in moto ed arresto dei motori	Trebbiatura e motoaratura, limitatamente all'impiego dei motori a testa calda	31-7-1962	Impiego di volano di avviamento a circonferenza liscia, senza parti salienti e con razze accecate.
2	220 (1° comma) - Difesa dei piani inclinati	Tutte le attività produttive	31-7-1962	Verifiche settimanali, da parte della ditta, delle condizioni delle funi e degli attacchi. I risultati di tali verifiche debbono essere riportati su appositi verbali.
3	244 (ultimo comma) - Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e canalizzazioni	Tutte le attività produttive	30-6-1961	Targhette, fascette od altri sistemi equivalenti che garantiscono durevolmente la indicazione di liquidi o gas nocivi o pericolosi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

TABELLA *B*

Numero d'ordine	Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo	Attività produttiva o Settore industriale	Termine finale della deroga	Misure sostitutive di sicurezza
1	75 (1° comma, lettera *b*) - Motori termici compresi i locomotori a nafta	Lavori in sotterraneo	30-4-1961	*a*) Rivestimento murario definitivo per una lunghezza della galleria che comprenda un tratto di almeno cinquanta metri prima e dopo ogni manipolazione di metano. Detto rivestimento potrà comunque mantenersi ad una distanza non superiore a cinquanta metri dalla fronte di avanzamento; *b*) Esecuzione di perforazioni esplorative in numero non inferiore ad una, per ogni due metri quadrati di sezione, e la cui lunghezza deve essere tale da lasciare sempre in posto uno spessore di roccia esplorata di almeno un metro; *c*) Ventilazione tale per portata d'aria che alla sezione dove termina il rivestimento non si abbia grisù in percentuale maggiore dello 0,5 %; *d*) Interruzione del servizio del locomotore nel caso che la percentuale predetta superi lo 0,5 %; *e*) Applicazione ai locomotori di una cassa di lavaggio dei gas di scarico.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

(2405)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1961.

Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti al personale delle dogane e della guardia di finanza per operazioni straordinarie eseguite nell'interesse del commercio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, che stabilisce l'obbligo da parte dei contribuenti di corrispondere le indennità dovute al personale delle dogane ed ai militari della guardia di finanza per le operazioni compiute fuori del circuito doganale od oltre l'orario normale di ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 20 settembre 1949, che sostituisce la tabella annessa al precedente decreto ministeriale 8 agosto 1947;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1926, che detta le norme per la liquidazione, il pagamento e la contabilizzazione delle indennità suddette;

Visto l'art. 64 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, che attribuisce al Ministero delle finanze la facoltà di stabilire la misura delle indennità;

Ritenuta la necessità di adeguare le indennità stabilite dal citato decreto 8 agosto 1949;

Decreta:

La tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali fuori orario o fuori del circuito doganale, approvata con decreto ministeriale 8 agosto 1949, è, ad ogni effetto, sostituita da quella che, unita con le sue note al presente decreto, ne fa parte integrante.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° maggio 1961 e sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1961
Registro n 14 *Finanze, foglio n.* 1. — BENNATI

Tabella delle indennità per servizi straordinari prestati nell'interesse del commercio

PERSONALE DELEGATO AI SERVIZI	Servizio in dogana oltre l'orario normale		Servizio fuori circuito doganale o a bordo di natanti	
	di giorno	di notte	di giorno	di notte
	Per ogni ora	Assegno supplementare per ogni ora	Per ogni ora	Assegno supplementare per ogni ora
A) *Personale doganale*				
Impiegati delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva	650	350	900	350
Personale ausiliario .	360	220	600	220
B) *Personale della guardia di finanza*				
Ufficiali .	650	350	900	350
Sottufficiali .	430	220	600	220
Appuntati e finanzieri . . .	300	150	400	150

I compensi suindicati s'intendono al lordo delle ritenute di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1947.

NOTE:

1. Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennità suddette sono aumentate del 50 %. A tale effetto i servizi resi in dogana si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

2. Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili, accostati alle banchine di ordinario servizio, e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, la indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario di ufficio.

3. Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

4. Agli effetti del computo delle indennità per operazioni eseguite fuori del circuito doganale o fuori Comune, si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la località ove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, nonchè quelle trascorse nella località medesima in attesa del ritorno in sede.

5. Quando in uno stesso giorno vengono compiuti servizi fuori dell'orario normale, con anticipazione o con prolungamento dell'orario stesso, saranno dovute due distinte indennità, una per l'anticipazione e l'altra per il prolungamento, quand'anche si tratti di compimento di unica operazione.

6. Nel caso di più servizi resi contemporaneamente e successivamente, senza interruzione di tempo, per conto di più ditte, spetta al personale un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per i servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.

7. Quando per raggiungere la località dove ha luogo la operazione straordinaria, vi sia la possibilità di usare servizi pubblici collettivi di comunicazione, spetta al personale il rimborso delle spese di trasporto ragguagliato al prezzo del biglietto di andata e ritorno, salvochè il mezzo di trasporto non sia fornito dalla ditta interessata In mancanza di servizi pubblici, la ditta ha l'obbligo di fornire mezzi di trasporto decorosi. Quando ciò non sia possibile, la ditta è tenuta a corrispondere, a titolo di rimborso spese di trasporto, una somma pari al 10 % del compenso lordo dovuto per la sola prima ora di servizio prestato. Nulla è dovuto per il trasporto del personale quando le operazioni si svolgano entro il circuito doganale e nel caso in cui la località da raggiungere fuori dal circuito doganale disti dall'ufficio meno di 500 metri.

8. Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

9. Quando il servizio straordinario prestato in dogana oltre l'orario di ufficio non costituisca semplice anticipo o continuazione dell'orario normale, ma rappresenti una effettiva ripresa di lavoro, sarà dovuta una maggiorazione fissa pari all'assegno supplementare stabilito dalla presente tabella per un'ora di notte, con l'obbligo da parte della ditta di fornire il mezzo di trasporto o di rimborsarne la spesa con gli stessi criteri di cui alla precedente nota 7. Il tempo impiegato per raggiungere l'ufficio e per il ritorno sarà considerato come trascorso in servizio.

10. Nelle dogane internazionali situate in territorio estero è in facoltà della dogana di richiedere che le indennità stabilite dal presente decreto siano corrisposte nella moneta locale, tenuto conto, per il ragguaglio delle somme dovute in lire, del cambio ufficiale del giorno.

11. Nel caso di applicazione dell'ultimo comma dell'art. 18 delle norme approvate con decreto ministeriale 26 marzo 1926 la misura fissa mensile o giornaliera delle indennità deve essere approvata dal Ministero.

(2431)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio - Roma, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'articolo 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24749, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 109, col quale è stata costituita, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dottor Gaetano Messina, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Considerato che il suddetto dott. Gaetano Messina, è stato nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione medesima;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1961, il dott. Guido Spanò, ispettore generale dell'Amministrazione centrale, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, in sostituzione del dott. Gaetano Messina, nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione regionale di cui alle premesse, è attribuito al dott. Guido Spanò, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul capitolo 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1961
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 3. — IZZI

(2417)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1961.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti l'ordine del Governo militare alleato, n. 233, in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'Ente Fiera campionaria internazionale di Trieste, i decreti del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, n. 837, che ne ha approvato lo statuto e 19 aprile 1960, n. 510, che lo ha modificato;

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1957, concernente la nomina, per un quadriennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Collegio ai sensi dell'art. 11 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », è composto dai seguenti membri:

Effettivi:

Cappelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Petrini dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Muran rag. Umberto, in rappresentanza del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste;

Galli rag. Fiorello, in rappresentanza del comune di Trieste;

Barison dott. Bruno, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste.

Supplenti:

De Majo dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Modugno dott. Guiscardo, in rappresentanza del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste.

I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1961

(2383) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1961.

Autorizzazione alla « Intercontinentale compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni e la riassicurazione. Approvazione di tariffe e condizioni generali di polizza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Intercontinentale compagnia di assicurazioni e di riassicurazioni », Società per azioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni nei rami trasporti, incendio, furti, infortuni, malattie, responsabilità civile terzi, responsabilità civile autoveicoli, automobili, films, cauzioni, rischi impiego, e la riassicurazione;

Vista la relazione tecnica, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi, le condizioni per le assicurazioni sulla durata della vita;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La Società « Intercontinentale compagnia di assicurazioni e di riassicurazioni », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni nei rami trasporti, incendio, furti, infortuni, malattie, responsabilità civile terzi, responsabilità civile autoveicoli, automobili, films, cauzioni, rischi impiego, e la riassicurazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni generali di polizza, presentate dalla predetta Società:

Tariffa n. 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 3, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa n. 4, relativa all'assicurazione a termine fisso. a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o non l'assicurato.

Roma, addì 5 aprile 1961

Il Ministro: COLOMBO

(2381)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro il biennio di durata contrattuale.

Roma, addì 8 aprile 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2382)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1961.

Sostituzione di due membri supplenti nel Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1960, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per decorso biennio, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, prevista dall'art. 1 della legge anzidetta;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1960, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge stessa, è stato ricostituito, in seno alla Commissione anzidetta, il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1961, con il quale il dott. Antonio Castellani ed il dott. Adalberto Sicardi sono stati nominati membri supplenti della predetta Commissione centrale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in sostituzione rispettivamente del dott. Domenico Campanella e del dott. Orazio Sciacca;

Considerata la necessità di provvedere alle suddette sostituzioni anche nel Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati del quale i predetti dott. Domenico Campanella e dottor Orazio Sciacca sono membri supplenti;

Decreta:

Il dott. Antonio Castellani e il dott. Adalberto Sicardi sono chiamati a far parte, in qualità di membri supplenti, del Comitato per il collocamento e per la assistenza economica dei lavoratori disoccupati, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione, rispettivamente, del dottor Domenico Campanella e del dott. Orazio Sciacca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1961

Il Ministro: SULLO

(2413)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1961.

Sostituzione di due membri supplenti nel Comitato per la formazione professionale e per i cantieri di lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1960, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per decorso biennio, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, prevista dall'art. 1 della legge anzidetta;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1960, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge stessa, è stato ricostituito, in seno alla Commissione anzidetta, il Comitato per la formazione professionale e per i cantieri di lavoro;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1961, con il quale il dott. Antonio Castellani è stato nominato membro supplente della predetta Commissione centrale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in sostituzione del dott Domenico Campanella;

Considerata la necessità di provvedere alla suddetta sostituzione anche nel Comitato per la formazione professionale e per i cantieri di lavoro del quale il predetto dott. Domenico Campanella è membro supplente;

Decreta:

Il dott. Antonio Castellani è chiamato a far parte, in qualità di membro supplente, del Comitato per la formazione professionale e per i cantieri di lavoro, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Domenico Campanella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1961

Il Ministro: SULLO

(2412)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1961.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia ad istituire e gestire succursali del proprio Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 20 settembre 1954 e 5 settembre 1956, con i quali il Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia è stato autorizzato ad istituire e gestire un Magazzino generale, per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Reggio Emilia, via Fratelli Manfredi;

Vista l'istanza in data 16 gennaio 1961, con la quale il predetto Consorzio chiede di essere autorizzato ad istituire e gestire succursali del Magazzino generale in: Bagnolo in Piano, Bibbiano, Brescello, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Castellarano, Castelnuovo Sotto, Scandiano, Cerredolo (Toano), Gattatico, Poviglio, Villa Masone (Reggio Emilia), Reggiolo, Rolo e Sant'Ilario d'Enza;

Visti i documenti allegati a détta istanza;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia con la deliberazione n. 34, del 30 gennaio 1961;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia è autorizzato ad istituire e gestire, succursali del proprio Magazzino generale, avente sede principale in Reggio Emilia, via Fratelli Manfredi, in: Bagnolo in Piano, Bibbiano, Brescello, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Castellarano, Castelnuovo Sotto, Scandiano, Cerredolo (Toano), Gattatico, Poviglio, Villa Masone (Reggio Emilia), Reggiolo, Roro e Sat'Ilario d'Enza.

I locali di dette succursali sono quelli descritti nelle perizie e nelle planimetrie allegate all'istanza del Consorzio, di cui alle premesse.

Art. 2.

Nella gestione delle succursali di cui al precedente articolo, saranno applicate le norme regolamnetari e le condizioni di tariffa in vigore pel Magazzino generale del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia di cui fanno parte.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2384)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte e a valle di via Aniello Falcone, sita nell'ambito del comune di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 marzo 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone a monte e a valle di via Aniello Falcone, site nell'ambito del comune di Napoli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Napoli;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza per la prescritta approvazione qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali costituiscono dei caratteristici complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Le zone a monte e a valle di via Aniello Falcone, site nel territorio del comune di Napoli, comprendenti gli immobili segnati in catasto alle particelle numeri 73, 71, 68, 74, 162, 191, 147, 225, 146, 226, 80, 70, 86, 78, 76 e 68, foglio n. 14, sezione Avvocata hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 aprile 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 48 (Stralcio)

L'anno millenovecentosessanta, il giorno 17 marzo, alle ore 17,30 nella sede della Soprintendenza ai monumenti di Napoli si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

8) *Napoli - Via Aniello Falcone*, estensione vincolo d'insieme:

a) Zona a valle (particelle 73, 71, 69, 74, 162, 191, 147, 225 e 146, foglio n. 14, sezione Avvocata);

b) Zona a valle (particella 226, foglio n. 14, sezione Avvocata) « Ristorante D'Angelo »;

c) Zona a monte, circostante e sottostante la villa Belvedere (particelle 80, 70, 86, 78, 76 e 68, foglio n. 14, sezione Avvocata).

(*Omissis*).

Si discute, poi, l'argomento indicato al punto 8) dell'ordine del giorno.

La Commissione, all'unanimità, esprime parere favorevole all'estensione del vincolo d'insieme (commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge) sulle seguenti zone di via Aniello Falcone:

a) zona a valle di via Aniello Falcone, indicata in catasto con particelle 73, 71, 69, 74, 162, 191, 147, 225 e 146, foglio 14, sezione Avvocata, confinante a nord con via Aniello Falcone, ad ovest con particelle 298 e 67, ad est, con particella n. 85 e sezione Chiaia a sud con particella n. 72 e sezione Chiaia, come dall'unita planimetria;

b) zona a valle di via Aniello Falcone (particella n. 226, foglio n. 14, sezione Avvocata « Ristorante D'Angelo », confinante a nord con via Aniello Falcone, ad ovest e sud con particella al 188 e ad est con particella n. 133, come dall'unita planimetria;

c) zona a monte di via Aniello Falcone, circostante e sottostante la villa Belvedere, indicata in catasto con particelle numeri 80, 70, 86, 78, 76 e 68, foglio n. 14, sezione Avvocata, confinante con via Aniello Falcone, particelle n. 239 e 261 e villa Belvedere, come dall'unita planimetria;

perchè le predette località nel loro insieme costituiscono un complesso d'immobili di caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, oltre che di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali.

(*Omissis*).

Alle ore 20 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il segretario: V. PERITO *Il presidente*: E. CERIANI

(2410)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1961.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, col quale è stato riconosciuto l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1957, riguardante la nomina, per un trienio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 10 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e degli Enti interessati;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, è composto come segue:

Membri effettivi:

consigliere di Stato dott. Andrea De Capua, in rappresentanza del Ministero del bilancio, con funzioni di presidente;

prof. Vittorio Caporaso, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Gustavo Predaval, in rappresentanza del comune di Milano;

dott. Angelo Corridori, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

comm. Gianni Ballerini, in rappresentanza degli espositori della fiera.

Membri supplenti:

dott. Domenico Macedonio, in rappresentanza del Ministero del bilancio;

dott. Ugo Mammarella, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il Collegio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1961

Il Ministro: COLOMBO

(2411)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Classificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1961, n. 6826/1113, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cinalli Vincenzo, nato in Atessa il 4 novembre 1904, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 4685 riportate in catasto alla particella n. 8 parte del foglio di mappa n. 53 ed alla particella n. 89/c del foglio di mappa n. 37 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 789 e 790.

(2313)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1961, n. 6264/4168, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 1961, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 217, è stato determinato in L. 1.581.288 (lire unmilionecinquecentottantunomiladuecentottantotto) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 4 marzo 1959, n. 5564/3468, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 98 del 24 aprile 1959, per i terreni espropriati in agro del comune di Longobucco (Cosenza) in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1426 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 2) al nome della ditta ARNONI Fortunato Tommaso fu Gerardo e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.580.000 (lire unmilionecinquecentottantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2246)

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1961, n. 6265/4169, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1961, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 300, è stato determinato in lire 4.126.934 (lire quattromilionicentoventiseimilanovecentotrentaquattro) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5565/3469, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 9 maggio 1959, per i terreni espropriati in agro del comune di Celico (Cosenza) in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 757 (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 23 settembre 1950, supplemento ordinario) al nome della ditta BARRACCO Alfonso fu Enrico e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.125.000 (lire quattromilionicentoventicinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1961, n. 6267/4171, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1961, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 301, è stato determinato in L. 196.140 (lire centonovantaseimilacentoquaranta) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 28 settembre 1960, n. 6110/4014, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 316 del 27 dicembre 1960, per i terreni espropriati in agro del comune di Rocca di Neto (Catanzaro) in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 880 (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 1) al nome della ditta CAPUTI Alberto fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 195.000 (lire centonovantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1961, n. 6268/4172, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1961, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 302, è stato determinato in L. 209.549 (lire duecentonovemilacinquecentoquarantanove) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 28 settembre 1960, n. 6111/4015, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 316 del 27 dicembre 1960, per i terreni espropriati in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 881 (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 1) al nome della ditta CAPUTI Alberto fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 205.000 (lire duecentocinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2244)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 aprile 1961

1 Dollaro USA	620,607
1 Dollaro canadese	627,562
1 Franco svizzero	143,405
1 Corona danese	89,69
1 Corona norvegese	86,757
1 Corona svedese	120,135
1 Fiorino olandese	172,76
1 Franco belga	12,392
1 Franco nuovo (N.F.)	126,645
1 Lira sterlina	1734,775
1 Marco germanico	156,339
1 Scellino austriaco	23,808
1 Escudo Port.	21,682

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1961

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1961 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1960 al 31 marzo 1961			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1960		6.872		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive – competenza	2.442.902		2.060.974	
effettive – residui	284.819		607.426	
Totale		2.727.721		2.668.400
per movimento di capitali – competenza	41.873		118.588	
per movimento di capitali – residui	13.917		15.840	
Totale		55.790		134.428
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.871.219		2.680.108	
Conti correnti	8.796.241		8.867.611	
Incassi da regolare	1.456.306		1.402.045	
Altre gestioni	3.829.384		3.548.492	
Totale		16.953.150		16.498.256
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.525		1.614	
Pagamenti da regolare	164.520		196.803	
Altri crediti	7.563.064		7.969.343	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	600		537	
Totale		7.729.709		8.168.297
Totale generale incassi e pagamenti		27.473.242		27.469.381
Fondo di cassa al 31 marzo 1961		—		3.861
Totale a pareggio		27.473.242		27.473.242

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 marzo 1961 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		3.861	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	371		
Pagamenti da regolare	186.744		
Altri crediti	1.139.081		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	67		
Totale crediti		1.326.268	
In complesso			1.330.124
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.664.845		
Conti correnti	472.097		
Incassi da regolare	110.821		
Altre gestioni	476.610		
Totale debiti			4.724.373
Situazione del Tesoro (passività)			3.394.249

Circolazione di Stato (metallica) al 31 marzo 1961 L. 87.197 milioni

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(2447)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MARZO 1961
PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	9.015.871.345 —
Portafoglio su piazze italiane	»	422.582.930.585 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	123.240.671 —
Anticipazioni	»	92.963.375.215 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	62.969.444.518 —
Ufficio Italiano dei Cambi - conto corrente	»	1.183.149.905.386 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	72.538.388.748 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	119.770.556.174 —
Partite varie	»	2.437.588.592 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»	64.151.106.022 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	485.000.000.000 —
Spese	»	6.385.158.232 —
	L.	3.521.087.565.489 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.172.554.436.228 —
	L.	7.693.642.001.717 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	21.170.939 —
TOTALE GENERALE	L.	7.693.663.172.656 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		2.261.822.125.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		15.555.196.430 —
Depositi in conto corrente liberi	»		81.255.391.379 —
Conti correnti vincolati	»		798.632.914.149 —
Creditori diversi	»		178.227.344.781 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		152.856.597.182 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		20.249.150.923 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura	»		542.414.516 —
Rendite del corrente esercizio	»		6.493.598.994 —
	L.		3.515.634.733.854 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	3.282.647.152 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.870.184.483 —	5.452.831.635 —
	L.		3.521.087.565.489 —
Depositanti	»		4.172.554.436.228 —
	L.		7.693.642.001.717 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		21.170.939 —
TOTALE GENERALE	L.		7.693.663.172.656 —

(2446)

Il Governatore: CARLI

p. *Il Ragioniere Generale:* FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 1961-1962

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale;
Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;

Decreta

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1961-62 un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di novanta allievi ufficiali da assegnare:
sessanta al Corpo di Stato Maggiore;
diciotto al Corpo del genio navale;
dodici al Corpo delle armi navali.
Il concorso comprende:
a) una visita medica;
b) un esame psicotecnico;
che verranno effettuati nel periodo agosto-settembre-1ª decade di ottobre, ed ai quali potranno presentarsi i giovani in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
c) gli esami di ammissione che consistono di:
1) una prova scritta ed orale di matematica;
2) una prova scritta (tema di italiano) ed orale (storia e geografia) di cultura generale;
3) una prova facoltativa di lingue estere.
Agli esami di ammissione, che avranno luogo nel mese di ottobre, saranno ammessi i concorrenti che avranno superato la visita medica e l'esame psicotecnico e che avranno già conseguito, nella prima o nella seconda sessione di esami, uno dei titoli di studio previsti dall'art. 2, lettera *D*.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A	siano nati in data non anteriore al 1º gennaio 1941;
B	siano celibi o vedovi senza prole;
C	siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessari alla vita di mare in base alle condizioni specificate nel capitolo III;
D	**abbiano già conseguito o conseguano nella seconda sessione di esami 1961 uno dei seguenti titoli di studio:** **diploma di maturità classica;** **diploma di maturità scientifica;** **diploma di abilitazione degli Istituti nautici (sezione capitani).** **Il diploma di abilitazione degli Istituti nautici (sezione capitani) è valevole solo per l'assegnazione al Corpo di Stato Maggiore;**
E	**abbiano il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi;**
F	abbiano tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui è accertata l'onorabilità a giudizio insindacabile del Ministero della difesa-Marina;
G	non siano stati espulsi da Istituti di educazione dello Stato; nè abbiano per qualunque motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati dai precedenti concorsi per insufficienza in attitudine professionale o per non aver superato l'esame psicotecnico o in base al primo comma dell'art. 6 della presente notificazione di concorso.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della forza armata di appartenenza.
Possono altresì partecipare al concorso sottufficiali, sergenti e sottocapi volontari di carriera della Marina militare in possesso dei requisiti prescritti dalla presente notificazione, salvo il limite di età, il quale è elevato di cinque anni. Il personale in parola è esonerato dalle funzioni del grado per tutta la durata della permanenza in Accademia, ed è soggetto ai doveri degli altri allievi.

Art. 3.
Domanda provvisoria

La domanda provvisoria di partecipazione al concorso dovrà essere avanzata da chi esercita la patria potestà o la tutela e indirizzata al comando dell'Accademia navale di Livorno.
Essa verrà inoltrata a mezzo raccomandata direttamente al comando dell'Accademia navale di Livorno e dovrà pervenire a quel comando entro il 15 settembre 1961.
Potrà essere sostituita da un telegramma (indirizzo: Marinaccad - Livorno).
Il personale militare presenterà la domanda provvisoria al Comando da cui dipende.
I Comandi che ricevono domande di sottufficiali, sergenti e sottocapi della Marina militare, esprimeranno su di esse il proprio parere e le inoltreranno al comando dell'Accademia navale tramite la Direzione generale del C.E.M.M. Questa respingerà le domande di coloro che non abbiano riportato la classifica di « ottimo » nelle note caratteristiche durante il servizio da sottufficiale e da sottocapo o che abbiano comunque commesso gravi mancanze durante il predetto servizio.

Art. 4.
Domanda definitiva e relativa documentazione

La domanda definitiva di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata al comando dell'Accademia navale di Livorno, redatta in carta da bollo da L. 200, sottoscritta dal padre o dalla madre se vedova o se il padre è assente dall'Italia (in questo caso dovranno essere indicati i motivi dell'assenza e la di lui residenza), o dal tutore.
Tale domanda dovrà essere consegnata dai concorrenti all'atto della presentazione alla visita medica, unitamente a tre fotografie come specificato al successivo art. 7.
All'atto della presentazione per sostenere gli esami di ammissione di cui all'art. 9 i concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione:

1	documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'articolo 2 della presente notificazione. Il titolo di studio originale può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Istituto medio superiore; dal certificato devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie e la sessione di esami nella quale il titolo di studio è stato conseguito. Il diploma originale dovrà essere immancabilmente presentato all'atto della promozione alla 2ª classe;

2	estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente su carta da bollo da L. 100, più i diritti di segreteria comunale;
3	certificato di cittadinanza italiana del concorrente in carta da bollo da L. 100, più i diritti di segreteria, rilasciato, in data non anteriore al 15 settembre 1961, dal Comune di residenza.
4	certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato, in data non anteriore al 15 settembre 1961, dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato, ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il concorrente è nato all'estero;
5	atto di assenso del padre, o in sua mancanza, della madre, ovvero in mancanza di entrambi, del tutore per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, redatto dal sindaco secondo il modello numero 66 annesso al regolamento sul reclutamento dell'Esercito;
6	dichiarazione su carta bollata da L. 200, del genitore o tutore, di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nella presente notificazione. I tutori dovranno inoltre inviare un certificato della competente autorità giudiziaria comprovante la loro qualità. La dichiarazione di cui sopra, dovrà essere autenticata da un notaio e registrata all'Ufficio del registro.
7	certificato di stato libero del concorrente, in carta semplice, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda definitiva.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra Amministrazione o, per altri concorsi, all'Amministrazione della marina militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta bollata.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'Istituto.

I documenti dei giovani che si ritirino dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguano l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare la domanda provvisoria di cui all'art. 3 alle Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla onorabilità dei concorrenti e delle famiglie;

b) faranno pervenire vistate al comando dell'Accademia navale, entro il 15 settembre 1961, le predette domande provvisorie unitamente ad un programma particolareggiato delle materie relative al titolo di studio che i concorrenti hanno conseguito o che prevedono di conseguire, aggiungendo una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

Il Consiglio degli studi dell'Accademia navale, sentito se del caso il Ministero degli affari esteri, deciderà caso per caso circa la validità del titolo di studio sopracitato ai fini della ammissione al concorso.

Onde evitare un doppio viaggio ai concorrenti residenti all'estero, la visita medica e l'esame psicotecnico avranno luogo, solo per essi, subito prima degli esami di ammissione; la data esatta della presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando Accademia, insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

c) visteranno la domanda definitiva e i documenti richiesti dall'art. 4, che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

d) disporranno l'inoltro dei concorrenti a Livorno per la visita medica fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti sia per recarsi a Livorno che per ritornare al proprio domicilio all'estero, in caso che non superino il concorso.

Per il viaggio nel territorio italiano i concorrenti potranno fruire delle facilitazioni di cui all'art. 14.

Art. 6.

Esclusione e rinvio dal concorso

Il Ministero si riserva facoltà di escludere dal concorso o di allontanare dall'Accademia navale, in qualsiasi momento durante lo svolgimento del concorso stesso, quei giovani la cui appartenenza all'Istituto fosse giudicata comunque inopportuna.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tale esclusione.

Saranno inoltre esclusi dal concorso su deliberazione del Comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presentassero entro i termini stabiliti dagli artt. 3 e 4 la domanda provvisoria e quella definitiva con i relativi documenti;

b) i giovani che non si presentassero alla visita medica entro i termini del successivo art. 7;

c) i giovani che non si trovassero presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.

Visita medica

1) La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III della presente notificazione. Essa verrà effettuata da una Commissione unica nominata dal Ministero.

2) La visita medica avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale, nel periodo agosto-settembre-1ª decade di ottobre.

Ad essa saranno convocati tutti i concorrenti che avranno presentato la domanda provvisoria, indipendentemente dall'avere o meno conseguito il titolo di studio.

I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 7,30 del giorno che verrà loro comunicato.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 19 settembre non avessero ricevuta alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al Comando Accademia entro il giorno 20 settembre.

I concorrenti dovranno presentarsi alla visita medica muniti della domanda definitiva di cui all'art. 4, della carta d'identità e di fotografia (senza cartoncino), in tre esemplari, formato tessera, a mezzo busto su sfondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia chiara) nome, cognome e paternità del concorrente. Nessun'altra legalizzazione deve essere apposta sulla fotografia.

3) La Commissione per la visita medica è costituita come segue:

un capitano di vascello, presidente;

l'ufficiale superiore direttore del Servizio sanitario dell'Accademia navale, membro;

due ufficiali superiori medici della Marina militare, membri;

un ufficiale medico della Marina militare, membro e segretario.

4) Il verdetto della Commissione è inappellabile e sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici.

I concorrenti dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità od imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato nell'art. 21, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 8.

Esame psicotecnico

I concorrenti risultati idonei alla visita medica inizieranno il giorno seguente l'esame psicotecnico consistente nella somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Al termine dell'esame psicotecnico i concorrenti saranno tutti rinviati al proprio domicilio in attesa di conoscere il risultato dell'esame stesso che sarà loro comunicato al più presto.

I concorrenti che non avranno superato l'esame psicotecnico saranno esclusi dal concorso; i concorrenti che superano l'esame psicotecnico saranno successivamente convocati per sostenere gli esami di ammissione (vedi art. 9).

Art. 9.

Esami di ammissione

L'Accademia navale convocherà i concorrenti risultati idonei alla visita medica ed all'esame psicotecnico, ai primi di ottobre per sostenere gli esami di ammissione. I concorrenti dovranno consegnare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 e porteranno seco il vestiario necessario per il periodo degli esami: tale vestiario sarà specificato dal comando dell'Accademia.

Gli esami di ammissione consistono nelle seguenti prove:

a) *Prova scritta di matematica.* — La prova consisterà in un esercizio di algebra e in un esercizio di trigonometria, uguali per tutti i concorrenti vertenti sugli argomenti indicati all'art. 28 per il programma dell'esame orale e scelti dalla Commissione riunita, immediatamente prima della dettatura.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di tavole logaritmiche.

Durata dell'esame: 4 ore.

I membri della Commissione non assegneranno voto, ma annoteranno a parte le proprie considerazioni.

b) *Prova scritta di cultura generale.* — Verrà assegnato un tema di cultura generale unico per tutti i concorrenti; il tema sarà scelto dalla Commissione riunita, immediatamente prima della dettatura. Qualunque nozione storica, letteraria, filosofica, geografica, sarà riferita ai programmi di insegnamento degli Istituti di istruzione media superiore.

La prova scritta di cultura generale dovrà consentire alla Commissione di esprimere un esatto giudizio sulle doti culturali del concorrente in merito a: padronanza e proprietà linguistica, attitudine a esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, maturità di pensiero, vastità di cognizioni e facilità di sintesi e di ragionamento.

Durata dell'esame: 6 ore.

I membri della Commissione non assegneranno voto, ma annoteranno a parte le proprie considerazioni.

Disposizioni comuni alle prove scritte di matematica e di cultura generale

L'originale e la copia delle prove scritte di matematica e di cultura generale saranno redatte su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto. L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome; quindi lo piegherà e salderà in modo che il nome e cognome non siano visibili.

L'apertura della parte gommata avverrà prima dell'inizio delle prove orali.

c) *Prova orale di matematica.* — Vedi all'art. 28 il programma d'esame.

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di matematica la Commissione, basandosi sui risultati della prova scritta e della prova orale, procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; la media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame scritto e orale di matematica.

d) *Prova orale di cultura generale* (*storia e geografia*). — Vedi all'art. 29 il programma d'esame.

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di cultura generale la Commissione, basandosi sui risultati della prova scritta e della prova orale, procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; la media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame scritto e orale di cultura generale.

e) *Prova orale facoltativa di lingue estere.* — Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la Commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; la media dei punti assegnati costituirà il punto di esame.

f) *Le prove orali si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.*

Art. 10.

Commissioni per gli esami

Le Commissioni per le prove di esame, una per la matematica, una per la cultura generale ed una per le lingue, saranno nominate dal Ministero. Ciascuna di esse sarà composta come segue:

un capitano di vascello, presidente (unico per le tre Commissioni);

un capitano di vascello o capitano di fregata, vice presidente che sostituirà il presidente in caso di assenza o di impedimento;

ufficiali e professori civili, membri.

Esse risulteranno composte complessivamente di 5 o 7 membri;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 11.

Assegnazione ai vari Corpi

Al termine del concorso, dopo accertato il numero definitivo degli idonei, il comando dell'Accademia navale, presi gli ordini del Ministero della difesa-Marina, procederà con scelta insindacabile, all'assegnazione definitiva dei concorrenti nei tre Corpi di S.M., G.N., A.N.

In tale scelta, basata sui requisiti fisici e sui risultati conseguiti nelle varie prove del concorso, sarà anche tenuto conto del desiderio espresso nella domanda definitiva.

Art. 12.

Ordine di classificazione

I concorrenti che avranno superato favorevolmente gli esami obbligatori, coloro cioè che in ciascuno di essi avranno riportato un punto non inferiore a 10/20, saranno ordinati in tre distinte classifiche, a seconda del Corpo cui sono stati assegnati, in base alla somma dei seguenti punti espressi in ventesimi:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) punto riportato nella prova di cultura generale;

c) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 15/20.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla « Scuola Militare Nunziatella » ed a parità di requisiti avranno la precedenza i più giovani.

Art. 13.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I primi concorrenti nell'ordine di classificazione per ciascuno dei tre Corpi, Stato Maggiore, Genio navale ed Armi navali, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno accettati quali allievi della 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale. I concorrenti accettati entreranno nell'Istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno restituiti alle famiglie.

I concorrenti definitivamente ammessi al corso saranno nominati ufficiali al termine del corso normale, a norma dello statuto dell'Accademia navale e in relazione alla situazione organica dei rispettivi Corpi di appartenenza.

Art. 14.

Disposizioni amministrative

1) Le spese che i concorrenti dovranno sostenere:

a) per recarsi dalla loro residenza a Livorno;

b) per rientrare alla loro residenza dopo la visita medica e l'esame psicotecnico;

c) per ritornare in Accademia per sostenere gli esami;

d) per rientrare alla loro residenza qualora non ammessi alla 1ª classe,

sono a loro carico.

E' concesso però il beneficio della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe.

A tale scopo i concorrenti possono rivolgersi ai comandi di Marina od alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, od alle Stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali, previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Tale beneficio è esteso anche ai concorrenti residenti all'estero i quali per ottenere la riduzione per il viaggio dal confine fino a Livorno si rivolgeranno alle autorità di frontiera.

2) L'Accademia navale provvederà per l'alloggio ed il vitto per la durata della visita medica, dell'esame psicotecnico e degli esami di concorso. I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio.

3) I concorrenti che tornano in Accademia per sostenere gli esami dovranno depositare la somma di lire 5.000 (cinquemila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato per i giovani che avranno vinto il concorso.

4) Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti o per intervento operatorio, anche se, per ragioni di urgenza, il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica e l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Art. 15.

Riepilogo delle pratiche che il concorrente deve svolgere

1) Inviare subito (in modo che pervenga non oltre il 15 settembre 1961) la domanda provvisoria al comando della Accademia navale (art. 3);

2) Presentarsi in tempo al comando di Marina od alla capitaneria di porto più vicini, od alla stazione carabinieri del luogo di residenza, per farsi rilasciare i documenti di viaggio (art. 14);

3) Presentarsi in orario a Livorno per la visita medica portando seco la domanda definitiva di cui all'art. 4, le tre fotografie e la carta d'identità (vedi art. 7);

4) Presentarsi nuovamente a Livorno quando convocato dal Comando dell'Accademia navale, per sostenere gli esami di ammissione (ai primi di ottobre) portando seco i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 dell'art. 4 ed il vestiario (vedi art. 9).

Per i concorrenti residenti all'estero valgono le disposizioni particolari di cui all'art. 5.

CAPITOLO III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 16.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per la ammissione, è determinata, con giudizio inappellabile, da una Commissione medica (vedi art. 7), sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio o determinanti la ridotta attitudine nella Marina militare », vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 17.

Esame somatico

1) Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Fermo restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m. 1,61, perimetro toracico m. 0,80; per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m. 1,62, perimetro toracico m. 0,81; per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m. 1,63, perimetro toracico m. 0,82.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2) I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando:

a) abbiano perduto al massimo quattro denti, sempre però convenientemente sostituiti con solida e moderna protesi in modo da non turbare la masticazione e la fonazione:

b) posseggono otto denti superficialmente cariati ed opportunamente otturati;

c) come condizioni intermedie sono tollerate: la mancanza di tre denti e la carie superficiale di altri due, o la mancanza di due denti e la carie superficiale di altri sei, sempre però che i denti mancanti siano sostituiti da adatta protesi e quelli cariati opportunamente otturati.

3) Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dall'« Elenco delle infermità » della Marina militare:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi o che costituiscano solo un'appariscente deformità;

c) l'arresto di un testicolo nel canale inguinale;

d) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm. di Hg. per la massima ed i 95 mm. di Hg. per la minima;

e) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali l'« Elenco delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 18.

Esame oculistico

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

I requisiti visivi minimi per l'ammissione al corso allievi ufficiali di Stato Maggiore sono i seguenti:

a) visus naturale: 14/15 binoculare con 13/15 all'occhio peggiore;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso di profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudoisocromatiche di Stilling.

Previa paralisi dell'accomodazione saranno accertate le condizioni del fondo oculare e lo stato diottrico.

Sono motivo di esclusione: la presenza di lesioni dei mezzi diottrici e del fondo oculare, la ipermetropia semplice superiore a 1,5 diottrie, gli astigmatismi di qualunque specie e grado, fatta esclusione dell'astigmatismo fisiologico e l'anisometropia superiore a 1/2 diottria.

Per i concorrenti al corso allievi ufficiali del Genio navale e Armi navali il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà superare i seguenti limiti:

a) miopia e ipermetropia: 8 diottrie anche in un solo occhio;

b) astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 8 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico, anche in un solo occhio;

d) l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite della idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Art. 19.

Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringologico.

L'acuità auditiva verrà determinata audiometricamente e la soglia minima non dovrà essere superiore, di massima, ai 20 decibels da 125 Hz a 6.000 Hz ed a 25 decibels per le frequenze superiori.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rino-faringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) l'ipertrofia notevole delle tonsille, specie quando esse vengano reciprocamente a contatto nei movimenti di contrazione del faringe;

d) l'ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

e) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 20.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame d'urina, ecc.).

Art. 21.

Idoneità condizionata

Le infermità o le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano, con cure mediche o chirurgiche, suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'Istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure mediche o chirurgiche a cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 22.

Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifeste nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare la efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 23.

Allievi della 1ª e 2ª classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, agli allievi della 1ª e 2ª classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1) *Sono a totale carico dello Stato* le spese concernenti il mantenimento degli allievi, e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario.

Al termine della 2ª classe, detti effetti possono essere lasciati, in tutti o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'Istituto;

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di una indennità giornaliera intangibile, da destinarsi, alla fine del 2° anno di corso, esclusivamente all'acquisto del corredo da aspirante.

Detta indennità non è dovuta per i corsi che si ripetono.

2) *Sono a carico delle famiglie*:

a) le « spese ordinarie », concernenti l'acquisto di libri di testo, nonchè e oggetti di cancelleria, nonchè la manutenzione del vestiario.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri ed oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà da parte del comando di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della 2ª classe.

L'importo delle « spese ordinarie » è diviso in quote trimestrali, da corrispondersi anticipatamente, alle seguenti scadenze:

1° novembre - 1° febbraio - 1° maggio - 1° agosto.

Per l'anno accademico 1961-62 l'ammontare delle « spese ordinarie » è fissato in L. 48.000, pari a quote trimestrali di L. 12.000 ciascuna.

Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo, saranno tempestivamente notificate alle famiglie;

b) le « spese straordinarie », riferentisi:

al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi; al pagamento di cure medico chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica con l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

al rinnovamento di capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

all'acquisto di strumenti scientifici, regoli-calcolatori, compassi e di oggetti vari per gli studi facoltativi, richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

al pagamento di rotture e perdite di materiale per negligenza;

devono essere rimborsate al comando dell'Accademia entro un mese dalla data dell'invio dell'estratto conto.

Data la natura speciale ed il carattere eventuale ed occasionale di tali spese, non è possibile precisarne l'importo, la cui entità è comunque subordinata, fra l'altro, alla cura con la quale l'allievo terrà il proprio corredo, gli oggetti a lui affidati, ed al rispetto che egli dimostrerà verso gli arredi, oggetti, libri e i locali nei quali egli vive;

c) le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie.

In rapporto a tali spese, il comando dell'Istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

Le rimesse di denaro relative alle spese di cui trattasi dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale n. 22/11371 intestato all'Accademia navale —

Servizio di commissariato — e non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal Comando all'inizio di ogni anno accademico;

d) il « *Deposito cauzionale* » consistente nel versamento della somma intangibile di L. 10.000 — da effettuare all'atto dell'ammissione definitiva — a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'Istituto, per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 4ª classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto all'Accademia navale a qualsiasi titolo.

Art. 24.

Facilitazioni economiche agli allievi della 1ª e 2ª classe

1) Sono previste le facilitazioni economiche sottoindicate, a favore delle seguenti categorie:

a) *totale dispensa dalle spese ordinarie (L. 48.000 annue) per gli*:

orfani di guerra in disagiate condizioni economiche;

dall'inizio della 2ª classe: allievi insigniti di distintivo d'onore, sino ad un numero massimo corrispondente al 10% del Corso distinto per Corpi;

b) *Riduzione delle spese ordinarie a L. 24.000 annue per gli*:

orfani di guerra;

orfani di militari di carriera o di impiegati statali, morti per causa di servizio;

figli di decorati di medaglia d'oro;

figli di mutilati o invalidi di guerra, iscritti nelle prime quattro categorie di pensione e in disagiate condizioni economiche, che abbiano riportato nella prima sessione di esame una media non inferiore a 14/20;

allievi della 1ª classe compresi nel 1° ventesimo della graduatoria di ammissione, che abbiano riportato agli esami di concorso una media non inferiore a 16/20;

c) *Riduzione delle spese ordinarie a L. 36.000 annue per gli*:

allievi decorati al valor militare, di Marina, Aeronautica o Civile;

figli o orfani di militari di carriera, di personale navigante della Marina mercantile o dell'Aeronautica civile o di impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato in servizio o a riposo;

2) Le facilitazioni economiche per meriti personali e quelle per benemerenze di famiglia non sono cumulabili.

3) I genitori o tutori che desiderano ottenere benefici per benemerenze di famiglia (i benefici per meriti personali degli allievi sono conferiti di autorità) dovranno avanzare domanda su carta da bollo da L. 200, indirizzata al Ministero difesa-Marina — Direzione generale degli ufficiali — ed inviata al comando dell'Accademia navale Livorno. La domanda dovrà pervenire al predetto comando entro trenta giorni dalla data della lettera di partecipazione dell'avvenuta ammissione del concorrente.

Alle domande dovranno essere allegati i documenti in copia autentica giustificanti la chiesta concessione.

I dipendenti e pensionati dello Stato di qualsiasi grado o gruppo o categoria, compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo e degli enti ausiliari dello Stato, devono presentare copia od estratto della matricola, stato di servizio o simili rilasciato dalle competenti Autorità e munito di marca da bollo da L. 200.

La qualità di invalido di guerra deve risultare da copia legale del provvedimento relativo alla concessione della pensione di guerra, ovvero da attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra che indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

La causa di guerra o di servizio che abbia occasionato il decesso del militare o impiegato, deve risultare dalla copia o estratto della matricola, stato matricolare, stato di servizio e simili; ovvero da copia legale del provvedimento relativo alla concessione della pensione di guerra o privilegiata ordinaria in favore della vedova o degli orfani.

Per gli orfani dei cittadini deceduti per specifico evento bellico è richiesta: copia legale del provvedimento relativo alla concessione della speciale pensione per danni di guerra di cui al regio decreto luogotenziale 27 marzo 1919, n. 426 e al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e successive disposizioni e modificazioni.

Nel caso che non abbia avuto luogo la liquidazione di tale pensione per effetto delle circostanze previste dal secondo capoverso dell'art. 4 del citato decreto luogotenenziale, lo specifico evento bellico che abbia causato il decesso del cittadino deve risultare da idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità civili.

Art. 25.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta dall'art. 4 n. 6, i genitori o tutori degli allievi s'intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'Amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 26.

Liquidazione dei conti

1) Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) le quote di indennità giornaliera già maturate saranno versate in Tesoreria, a favore dell'Erario;

b) i genitori o tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione, liquidando immediatamente:

le spese ordinarie per tutto il trimestre in corso;

le spese straordinarie sostenute per conto dell'allievo fino alla data della sua partenza dall'Accademia;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale in aggiunta alla normale dotazione, nonchè tutti gli effetti di corredo; potranno essere lasciati all'allievo gli effetti personali che, ad esclusivo giudizio dell'Istituto, risultassero strettamente necessari per effettuare il viaggio di ritorno in famiglia;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'Istituto.

2) Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

siano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

rimangano assenti dall'Istituto per motivi di salute;

fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal Regolamento dell'Istituto.

Art. 27.

Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della 2ª classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto agli assegni del grado, per la 3ª e la 4ª classe.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal Comando dell'Istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

riparazione corredo, acquisto libri e dispense, oggetti di cancelleria, medicinali (escluse le specialità), lavatura e stiratura biancheria;

alla sostituzione di effetti di vestiario ed al completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 23;

al fondo privato per spese personali.

In caso di prolungamento della permanenza in Accademia di aspiranti soggetti ad esami di riparazione, tirocini parti-

colari o comunque a ritardi nell'uscita dall'Istituto, gli assegni suddetti continueranno ad essere conteggiati ed accreditati per le finalità predette.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'Istituto.

All'atto dell'uscita dall'Accademia navale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al 2° capoverso, sarà corrisposta all'aspirante in sede di liquidazione del suo conto personale. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

CAPITOLO V
PROGRAMMA DEGLI ESAMI ORALI DI AMMISSIONE

Art. 28.
Esame orale di matematica

Programma di algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali, interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni. Riduzioni di un'equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianze, disuguaglianze, operazioni razionali su di esse. Radice N.ma nel campo dei numeri reali assoluti (radice aritmetica). Calcolo dei radicali.

Numeri reali relativi. Radicali nel campo reale. Disuguaglianze fra valori assoluti. Disuguaglianze fra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di 2° grado. Relazione fra i coefficienti e le radici di una equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Trinomio di 2° grado. Disequazioni di 1° e 2° grado, frazionarie, irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazione. Esempi semplici di sistemi di equazione di grado superiore al primo.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

La funzione per a positivo. Curva esponenziale. Equazione esponenziale.

Logaritmi dei numeri reali e positivi; definizione e proprietà.

Teoremi relativi alle operazioni sui logaritmi.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Programma di trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, la circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzioni di equazioni trigonometriche

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Formule di Delambre, di Briggs e di Nepero.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Programma di geometria:

Luoghi geometrici (asse di segmento, bisettrice di un angolo). Punti notevoli di un triangolo.

Angoli alla circonferenza.

Arco capace di un angolo dato Quadrangoli inscrittibili e circoscrittibili.

Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche grandezze continue. Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili. Inscrizione del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare nella circonferenza.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco ».

Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.

Rette e piani nello spazio. Ortogonalità e parallelismo.

Diedri, triedri, triedri polari. Proprietà delle facce e dei diedri di un triedro.

Eguaglianza diretta e inversa. Casi di eguaglianza dei triedri.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni, sfere.

Aree e volumi di cilindri, coni, sfere, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Per la preparazione si consigliano i seguenti testi editi dall'Accademia navale:

TOGNETTI: *Geometria;* FEDERIGHI: *Algebra;* AGOSTINI: *Trigonometria.*

I concorrenti potranno richiedere tali testi al Comando dell'Accademia navale che provvederà ad inviarli contrassegno; il costo è di lire 800 per il volume di algebra, lire 800 per quello di geometria, lire 400 per quello di trigonometria.

Art. 29.
Esame orale di cultura generale

Programma di storia:

I. - La Restaurazione e la Santa Alleanza - Le società segrete: primi moti liberali, particolarmente in Italia - Rivolgimenti europei del 1830-1831.

II. - Giuseppe Mazzini e la sua azione politica - Riforme e statuti in Italia - Rivoluzioni europee del 1848.

III. - L'Italia nel biennio 1848-1849 e la prima guerra d'indipendenza - Il decennio di raccoglimento: 1849-1859 - L'opera di Cavour - La seconda guerra d'indipendenza italiana e la spedizione dei Mille.

IV. - L'Italia dalla proclamazione del nuovo Regno al 1866 - La terza guerra d'indipendenza - La questione romana - Prime colonie - La conquista della Libia.

V. - La Francia sotto Napoleone III - Formazione della unità germanica Gli Stati Uniti e la guerra di secessione - La questione d'Oriente e la formazione degli Stati Balcanici.

VI. - La politica delle grandi potenze mondiali dopo il Congresso di Berlino - Ideologie e movimenti sociali - Espansione coloniale - Politica economica e coloniale inglese - Lo Estremo Oriente: Cina, Giappone. Russia, Spagna e Stati Uniti.

VII. - La Prima Guerra Mondiale: cause, neutralità e intervento dell'Italia - Operazioni militari nei primi due anni di guerra: le grandi offensive austro-tedesche del 1916-1917.

VIII. - La Prima Guerra Mondiale: l'ulimo anno, la pace - Il nuovo assetto politico dell'Europa - Il problema coloniale del dopoguerra: colonie, protettorati, mandati.

IX. - Il periodo fra le due grandi guerre - La trasformazione dell'impero coloniale inglese in Commonwealth - Il prodigioso sviluppo economico degli Stati Uniti - Le divisioni dell'Europa - Il tentativo nazista - La guerra d'Etiopia - La guerra di Spagna - L'inizio della Seconda Guerra Mondiale.

Programma di geografia:

I. GEOGRAFIA MATEMATICA - *Il sistema solare - La terra*: forma, dimensioni, movimenti - Coordinate geografiche: loro lettura.

II. GEOGRAFIA FISICA - *La litosfera*: formazione delle rocce - Le ere geologiche - Distribuzione delle terre emerse e degli oceani - Configurazione orizzontale: continenti, penisole, istmi, isole, coste, ecc. Configurazione verticale: bassipiani, altipiani, montagne, ecc.

III. GEOGRAFIA FISICA - *L'idrosfera*: oceani e mari - Fenomeni del mare: profondità, salsedine, temperatura e colore, movimenti - Le acque continentali.

IV. GEOGRAFIA FISICA - *L'atmosfera*: fenomeni dell'atmosfera: temperatura, pressione, meteore acquee ed aeree - Clima: zone e varietà climatiche.

V. L'ITALIA: Posizione, forma, confini, superficie, natura geologica, orografia, idrografia, clima - Porti principali.

VI. L'Italia: Popolazione, lingua, religione, cultura - Le grandi opere pubbliche - Agricoltura, bonifiche, irrigazione, industrie, commercio, navigazione marittima e navigazione interna.

VII. L'Europa: Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

VIII. Le Regioni e gli Stati d'Europa con speciale riguardo ai Paesi marittimi: popolazione, governo, città principali, vie di comunicazione, attività economiche, prodotti agricoli e industriali.

IX. L'Asia e l'Africa: Descrizione fisica, con speciale riguardo alla configurazione orizzontale - Porti principali - Descrizione fisico-economica degli Stati con particolare riguardo a: *Asia*: Medio Oriente, Pakistan, India, Malacca, Indonesia, Filippine, Cina, Formosa, Giappone, Asia sovietica - *Africa*: Africa mediterranea, Unione Sud-Africa, Etiopia, Somalia, Congo, Kenia, Rhodesia.

X. L'America e l'Oceania: Descrizione fisico-politica, con speciale riguardo alla configurazione orizzontale - Porti principali - Descrizione fisico-politico-economica degli Stati con particolare riguardo a: *America*: Canadà, Stati Uniti, Messico, Panama, Venezuela, Columbia, Brasile, Uruguay, Perù, Cile, Argentina. - *Oceania*: Australia, Nuova Zelanda.

XI. Le Terre Polari: Esplorazioni e risultati scientifici - Esploratori italiani.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 marzo 1961

Il Ministro per il tesoro TAVIANI — *Il Ministro per la difesa* ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1961
Registro n. 19 Difesa Marina, foglio n. 42. — MANAI

(2260)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvato con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ed il decreto-legge 4 marzo 1948, n. 127, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 aprile 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme e successive estensioni;

Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233, sul riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma Aeronautica - ruolo servizi.

Art. 2.

Possono essere ammesi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali della Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore.

I limiti di età per la partecipazione al concorso sono stabiliti in anni 27 per gli ufficiali ed anni 36 per i sottufficiali.

Detti limiti sono aumentabili:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente non venga superato il 40° anno di età.

Il requisito dell'età e gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Tutti i candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo, nonchè della idoneità generica al volo.

L'idoneità somatico-funzionale verrà graduata in tre categorie:

1ª « ottimo », 2ª « buono », 3ª « sufficiente ».

Contro l'esito della visita sanitaria di cui sopra non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte in carta bollata da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale del personale militare, Divisione 5ª concorsi - Roma, entro il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda: (vedi allegato 1)

la data e il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando eventualmente il numero dei figli.

Del pari i candidati dovranno notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 2.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare, Divisione 5ª concorsi, Sezione 1ª - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande provvederà d'ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai comandi competenti un rapporto informativo.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

La Commissione di esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo nella sede e nella data che verranno stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie, in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) cultura generale: prova scritta obbligatoria;
2) matematica: prova scritta obbligatoria;
3) cultura generale: prova orale obbligatoria;
4) matematica, fisica e chimica: prova orale obbligatoria;
5) storia, geografia e topografia: prova orale obbligatoria;
6) cultura militare aeronautica: prova orale obbligatoria;
7) lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo - prove orali facoltative.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami.

Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la Commissione esaminatrice formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione nel tempo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti od i cui lavori, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

La Commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso agli esami orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova scritta una votazione non inferiore ai dodici ventesimi.

La durata di ciascuna prova orale obbligatoria è fissata di massima in venti minuti primi, ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in quindici minuti primi, ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 8

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali saranno invitati dal Ministero a far pervenire al Ministero stesso, entro 20 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza, utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 8, conseguiti o maturati entro la data suddetta.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito la idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

prova scritta di cultura generale	coeff. 5
prova scritta di matematica	» 5
prova orale di cultura generale	» 5
prova orale di matematica, fisica e chimica	» 5
prova orale di storia, geografia e topografia	» 3
prova orale di cultura militare aeronautica	» 5

b) 4 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 8 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 6 punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »; 4 punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « sufficiente »;

d) 5 punti per ogni laurea conseguita nella Repubblica;

e) 3 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio militare prestato dai candidati;

f) da 1 a 10 punti per ogni specializzazione conseguita dai candidati mediante il superamento di corsi di specializzazione, frequentati in Italia o all'estero, sotto l'egida del Ministero difesa, relativi a campi di attività aeronautica attinenti ai compiti logistico operativi devoluti agli ufficali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice;

g) da 1 a 15 punti per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla Commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeroanutica - ruolo servizi, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla Commissione stessa.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

A) se trattasi di candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella « *Gazzetta Ufficiale* » della Repubblica.

B) se trattasi di candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero — per i celibi — o stato di famiglia — per gli ammogliati;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore, o copia autentica di esso, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, firmato dal Capo dell'Istituto, ovvero copia autentica di esso.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella « *Gazzetta Ufficiale* » della Repubblica.

I marescialli in servizio permanente dell'aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), e 6).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di Scuola media superiore, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2), 3) e 4).

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

Art. 11.

La nomina a sottotenente sarà conferita nel limite dei posti indicati nell'art. 1, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formulata come al precedente art. 8 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso stesso. Tuttavia, qualora il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare professionale.

Ai sensi del regio decreto legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1961
Registro n. 13 *Difesa Aeronautica, foglio n.* 36. — LAZZARINI

PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE IN S.P.E. DELL'ARMA AERONAUTICA - RUOLO SEARVIZI.

a) Prove scritte: (durata delle prove: 8 ore).

1) Cultura generale: la prova consisterà nello svolgimento di un tema scritto trattante argomenti di cultura generale od aeronautica, allo scopo di accertare la capacità del candidato ad esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta.

2) Matematica:

verterà su argomenti del programma di matematica previsto per la prova orale.

b) Prove orali obbligatorie: (durata di massima per ciascuna prova: 20 minuti).

3) Cultura generale: la prova orale consisterà in una dissertazione illustrativa della prova scritta e in una discussione sugli argomenti trattati nella prova scritta o su altri ad essa attinenti.

4. Matematica, fisica e chimica:

MATEMATICA:

Algebra.

Calcolo dei monomi e polinomi razionali interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della Teoria delle equazioni.

Risoluzione di un'equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti.

Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali e positivi: definizione e proprietà.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli.

Definizione delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni. Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue.

Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p. greco ».
Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.
Prismi, parallelepipedi, piramedi, cilindri, coni e sfere.
Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

FISICA:

Cinematica elementare. Principi di statica. Equilibrio delle macchine. Elementi di dinamica. Lavoro ed energia. Elementi di meccanica dei fluidi.
Nozioni di temperatura. Calore. Termometri. Dilatazione termica: dei solidi, dei liquidi e dei gas: temperatura assoluta. Caloria. Calore specifico e capacità termica. Cambiamenti di stato. Fusione e solidificazione. Evaporazione. Ebollizione. Condensazione dei vapori. Temperatura critica. Aria liquida. Equivalenza fra calore ed energia. Equivalente meccanico del calore. Calori specifici dei gas. Trasformazioni isotermiche ed adiabatiche. Secondo principio della termodinamica. Macchine a vapore. Motore a scoppio. Sorgenti di calore.
Origine dei suoni. Propagazione dei suoni. Onde sonore. Lunghezza d'onda. Frequenza. Risonanza. Cenni sull'interferenza. Battimenti.
Generalità sulla luce. Riflessione della luce. Rifrazione della luce. Strumenti ottici. L'occhio e la visione. Velocità della luce. Spettroscopia.
Elettrostatica. Conduttori ed isolanti. Elettroscopio. Legge di Coulomb. Costante dielettrica. Campo elettrico. Potenziale. Distribuzione della elettricità sui conduttori. Induzione elettrostatica. Capacità elettrostatica. Condensatori.
Cenni sulla costituzione della materia.
Elettrolisi.
Effetto Volta e pila elettrica.
Magneti naturali ed artificiali. Legge di Coulomb per il magnetismo. Differenza tra elettricità e magnetismo. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre.
Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche. Unità di misura elettro-magnetica. Campi magnetici prodotti da spire e da solenoidi percorsi da corrente. Elettrocalamita. Telegrafo. Galvanometri.
Legge di Ohm. Conduttori in serie ed in parallelo. Reostati Circuito della pila elettrica. Amperometro e Voltometro. Misura della resistenza. Legge di Joule. Legge di Lenz. Legge di Neuman. Rocchetto di Ruhmkof. Correnti di Foucault. Telefono. Le onde elettromagnetiche e le radiotrasmissioni.

CHIMICA:

Corpi semplici e combinazioni chimiche. Leggi fondamentali della chimica. Atomi e molecole. Leggi che regolano lo stato gassoso. Peso molecolare e peso atomico. Valenza. Reazioni chimiche. Equilibri chimici. Metalli e metalloidi. Composti chimici inorganici: ossidi, anidridi, idrossidi, idracidi, ossiacidi, sali. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi.
I principali metalli e metalloidi e i loro composti: proprietà chimiche e fisiche, preparazione, usi.
Cenni descrittivi dei composti della serie grassa e aciclica e della serie aromatica o ciclica.
Idrocarburi, alcool, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi, eteri semplici ed eteri composti o esteri. Gliceridi e grassi. Saponi Idrati di carbonio. Composti azotati del carbonio. Ammine, ammidi, amminoacidi, proteine.
5) Storia, geografia e topografia:

STORIA:

Storia europea dalla Rivoluzione francese ai tempi attuali con particolare riferimento agli eventi attinenti alla formazione della Unità Nazionale Italiana ed alle due guerre mondiali.

GEOGRAFIA E TOPOGRAFIA:

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi geografici. Grandi divisioni della terra. Geografia fisica e politica particolareggiata dell'Italia. Prodotti naturati dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione. Carte geografiche e carte topografiche. Piani e piante. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento su una carta. Scale. Misure delle distanze sulla carta. Uso pratico della carta. Nozioni sui principali tipi di proiezione.
6) Cultura militare aeronautica:
Nozioni generali su:
l'ordinamento dell'Aeronautica militare (centrale, territoriale e periferico);
le forze aeree (requisiti bellici dei mezzi aerei e specializzazioni d'impiego);
il personale dell'Aeronautica militare (reclutamento, ordinamento, avanzamento, governo);
i servizi tecnico-logistici dell'Aeronautica militare (Servizio rifornimenti dei materiali speciali dell'Aeronautica - Servizio delle telecomunicazioni - Servizio meteorologico - Servizio dei trasporti - Servizio del demanio - Servizio sanitario - Servizio armamento e munizionamento - Servizio fotografico - Servizio di commissariato: per ogni servizio definire nelle linee generali, competenze e funzionamento);
regolamento di disciplina militare, regolamento sulla uniforme, regolamento sui servizi territoriali e di aeroporto;
codice penale militare.
c) Prove orali facoltative di lingue estere: (durata di massima per ciascuna lingua: 15 minuti).
Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesca, francese e spagnola.

Allegato n. 1

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa - aeronautica - Direzione Generale Personale Militare Divisione 5ª Concorsi - Sezione 1ª - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . appartenente al Distretto militare di . . . ., in servizio o in congedo presso . . . . residente a . . . . . . (1) . . . . (provincia di . . . .) Via . . . . n. . , chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi di cui alla « *Gazzetta Ufficiale* » n. . . . . . del . . . .
All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
— di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (2) . . . .;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;
— di non aver riportato condanne penali (4);
— di essere in possesso del seguente titolo di studio . .; . . . . . . conseguito presso . . . . nell'anno . .;
— di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .;
— di rinunciare al grado di . . . . in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra (6).
Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . . . . lì . . . . . .
(Data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (7): . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.
(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli. Del pari i candidati dovranno precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.
(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.
(5) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. Gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.s..
(6) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare.
(7) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza.

(2247)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 33, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La prova scritta del pubblico concorso a milleduecento posti di manovale, citato nelle premesse, avrà luogo a partire dal 15 maggio 1961, presso le sedi sottoindicate:

Ancona: Scuola professionale presso la stazione centrale delle Ferrovie dello Stato;

Bari: Istituto tecnico « Giulio Cesare », via Melo, 252;

Bologna: Scuola professionale, fabbricato lato est stazione centrale delle Ferrovie dello Stato, scala *A*, piazza Medaglia d'Oro n. 4;

Cagliari: Istituto tecnico industriale, via San Lucifero n. 76;

Firenze: Sala esami presso la stazione delle Ferrovie dello Stato Santa Maria Novella con ingresso da via Valfonda n. 1;

Genova: Locali della ex mensa ferrovieri, via Stefano Dondero n. 43 rosso, Genova-Sampierdarena;

Milano: Scuola media statale « Quintino Di Vona », via Lulli n. 33;

Napoli: Sala corsi professionali presso la stazione centrale, scalo merci, con ingresso dal varco di via Stella Polare;

Palermo: Circolo impiegati civili, corso Vittorio Emanuele, 188;

Reggio Calabria: Deposito locomotive delle Ferrovie dello Stato, via Pacinotti;

Roma: Sala conferenza stazione Roma « Termini », fabbricato *F*, via Giolitti n. 34;

Torino: Dopolavoro ferroviario, via Sacchi n. 65;

Trieste: Sala dopolavoro magazzini generali, stazione marittima, molo Bersaglieri;

Venezia: Dopolavoro ferroviario, stazione delle Ferrovie dello Stato « Santa Lucia », binario esterno lato Santa Chiara;

Verona: Scuola professionale deposito locomotive Ferrovie dello Stato « Verona Santa Lucia », via Albere n. 502.

Roma, 20 aprile 1961

Il direttore generale: RISSONE

(2442)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso a posti di medico ed ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1959, di cui all'avviso pari numero del 21 aprile 1960;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Viste le designazioni degli Enti interessati;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi indicati in premessa sono così costituite:

a) Concorso medici condotti:

Presidente:

Degli Albizzi dott. Vittorio, vice prefetto.

Componenti:

Bontempo dott. Giacomo, medico provinciale;

Maestrelli prof. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale civile di Bassano del Grappa;

Volpato prof. Gian Franco, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Arzignano;

Libondi dott. Renato, medico condotto del comune di Valdagno.

Segretario:

Crimì dott. Roberto, funzionario di prefettura.

b) Concorso ostetriche condotte:

Presidente:

Degli Albizzi dott. Vittorio, vice prefetto.

Componenti:

Bontempo dott. Giacomo, medico provinciale;

Boschetti prof. Mario, primario ostetrico-ginecologico dell'Ospedale civile di Vicenza;

Cimberle dott. Emilio, primario ostetrico-ginecologico dell'Ospedale civile di Bassano del Grappa;

Chiminello Elena, ostetrica condotta di Rosà.

Segretario:

Crimì dott. Roberto, funzionario di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Prefettura di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Vicenza, addì 14 aprile 1961

Il medico provinciale: BONTEMPO

(2352)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.